



Arma dei Carabinieri



Automobile Club d'Italia

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri, e L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, di seguito anche "ACI", nella persona del Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito denominate "le Parti",

PREMESSO CHE

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTI i compiti dell'ARMA DEI CARABINIERI quale organo di polizia stradale, così come definiti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "*Nuovo Codice della Strada*";

VISTI i compiti e le finalità dell'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, definiti dallo statuto, quale Ente pubblico non economico impegnato nella tutela degli interessi dell'utenza automobilistica, con ogni forma di supporto e di assistenza, turistica, tecnica, stradale ed informativa, diretta a facilitare l'uso in sicurezza degli autoveicoli e la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso adeguate attività di comunicazione e di orientamento didattico degli utenti e degli operatori della strada;

VISTO che l'ACI, ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo Codice della Strada*”, collabora con il Ministero dell'Istruzione, allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di educazione stradale e di sicurezza alla circolazione;

VISTO che l'ACI, nella seduta del 20.02.2019, con delibera del Comitato esecutivo ha istituito una Struttura di missione “Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo” con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;

VISTO che il Comitato esecutivo dell'ACI con delibera del 24 luglio 2019 ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con soggetti pubblici, finalizzata alla realizzazione di iniziative e/o progetti negli ambiti di intervento della Struttura di missione Progetti comunitari;

VISTO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO che l'ARMA svolge annualmente, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, mirate campagne di diffusione della “*cultura della legalità*”, attraverso incontri didattici presso gli istituti scolastici di vario ordine e grado, per la prevenzione dei fenomeni criminali che coinvolgono i giovani;

TENUTO CONTO che l'ACI è impegnata nella tutela degli interessi generali dell'automobilismo, nella promozione dell'istruzione e dell'educazione nel settore della mobilità e dello sport automobilistico;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di realizzare efficaci forme di collaborazione per lo svolgimento di specifiche attività allo scopo di promuovere la formazione in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Oggetto della collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e l'ACI, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:
 - a. la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura della sicurezza stradale;

- b. la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura e alla sicurezza stradale;
 - c. l'organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di interesse comune con finalità educative e divulgative;
 - d. l'analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità stradale;
 - e. l'utilizzo dei fondi europei e/o strutturali.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

2.1 Tipologia delle iniziative

Tenuto conto delle finalità indicate al precedente art. 1, le Parti si impegnano a definire le linee della collaborazione congiunta nei seguenti ambiti:

- a) organizzazione e attuazione a favore di personale dell'ARMA di moduli formativi di guida sicura e d'emergenza relativi alle diverse tipologie di veicolo e situazione su strada;
- b) organizzazione di eventi, manifestazioni e raduni attraverso l'utilizzo delle strutture dei Centri di guida sicura ACI e delle sedi dell'ARMA;
- c) campagne di comunicazione condivise su educazione e sicurezza stradale, da veicolare anche tramite *social network*;
- d) realizzazione di progetti educativi comuni per i giovani, volti alla valorizzazione della cultura del rispetto delle norme nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto da ACI con il Ministero dell'Istruzione;
- e) assistenza da parte dell'ARMA per lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dall'ACI, ferme restando le determinazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza;
- f) nell'ambito delle attività che l'ACI svolge nell'interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni, incoraggiare il processo di adesione dell'ARMA a progetti europei, e ai relativi finanziamenti, anche attraverso la gestione di programmi e interventi cofinanziati da risorse comunitarie e/o nazionali.

All'esito delle valutazioni delle Parti, le proposte formeranno oggetto di accordi tecnici discendenti.

2.2 Accordi scritti

- 1. Le Parti si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi scritti i termini e le modalità di attuazione delle iniziative di collaborazione oggetto degli articoli precedenti.

Art. 3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per l'ACI, il Direttore Generale della Struttura Progetti Comunitari per Automotive e Turismo.

Art. 4

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività svolte, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. Le Parti si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
4. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Art. 7

Pubblicità

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e di ACI.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Gen. C.A. Giovanni Nistri*)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
(*Ing. Angelo Sticchi Damiani*)